

A 6) - Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale sia per le perdite patrimoniali derivanti dalla personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, sia per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, e in tale ultimo caso gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

A 7) - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende la Responsabilità derivante al Contraente/Assicurato per le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di Legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dei Terzi stessi.

La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.lgs. 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali.

A 8)– Attività di cui ai D. Lgs. N°81/2008

La copertura assicurativa s'intende estesa anche alle responsabilità derivanti agli Assicurati per effetto della posizione, degli incarichi e/o mansioni attribuiti, di cui ai D. Lgs. N° 81/2008 (ex N° 626/1994 ed ex N° 494/1996) e successive modificazioni e integrazioni comprese el responsabilità poste a carico dell' Assicurato dalle normative in materia di igiene, (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapori), sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; in tal caso sono compresi anche i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

A 9) - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dopo il **19/05/2006** e che siano stati notificati all' Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

Pertanto si intendono esclusi atti – fatti – od omissioni che possano comportare richieste di risarcimento, di cui l'Assicurato sia già stato in qualunque modo informato precedentemente alla data di decorrenza della presente polizza.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

L'assicurazione è altresì estesa ai sinistri denunciati agli Assicuratori nei cinque anni successivi alla cessazione della validità dell'assicurazione, nei casi di dimissioni, fine mandato, quiescenza e decesso degli assicurati purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli assicuratori entro i due anni successivi alla data di scadenza del contratto ed afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di assicurazione.

Per i sinistri denunciati agli Assicuratori nel periodo successivo alla cessazione della validità dell'assicurazione o alla scadenza del contratto, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero di sinistri stessi notificati durante tale periodo, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

A 10) – Massimali e limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata, per ogni singolo Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di **€ 2.500.000** per ciascun sinistro, per periodo assicurativo annuo e per persona.

Il Massimale specificato nel Modulo di polizza é inteso per sinistro e in aggregato annuo indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti durante il periodo di validità dell'Assicurazione e denunciati dall'Assicurato stesso.

Qualora, in relazione al/alla medesimo/a errore/omissione, una richiesta di risarcimento sia rivolta oltre che nei confronti dell'Assicurato anche nei confronti di altri soggetti assicurati con la presente polizza convenzione, la massima somma indennizzabile non potrà complessivamente eccedere **€10.000.000**, somma che sarà ripartita tra i diversi assicurati in proporzione alla quota di responsabilità di ciascuno di essi.

La presente polizza è prestata senza l'applicazione di alcuna franchigia né scoperto.

A 11) - Rischi esclusi dall'assicurazione

Non sono considerate terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società di cui l'Assicurato sia Socio o Amministratore.

L'assicurazione non vale per i danni e per le perdite patrimoniali conseguenti a:

- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti o Società, salvo quanto previsto al precedente punto A5;
- c) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- d) comportamento doloso dell'Assicurato;
- e) inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto al precedente punto A8;
- f) fatti e/o circostanze già note all'Assicurato al momento dell'adesione alla presente polizza;
- g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- h) danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti o da impiego di aeromobili;
- i) detenzione o impiego di sostanze radioattive e sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;

- l) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- m) sanzioni pecuniarie, multe e penalità inflitte direttamente contro l'Assicurato, salvo che le stesse siano inflitte, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato stesso, contro Terzi compreso l'Ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere che agiscono in via di rivalsa nei confronti dell'Assicurato;
- n) per i danni causati dall'Assicurato in conseguenza di attività svolte in proprio dallo stesso;
- o) qualora l'Assicurato non sia regolarmente abilitato all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- p) per i lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- q) per i danni verificatisi in occasione di maremoti, o movimenti tellurici in genere;
- r) per responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti d'ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, da regolamenti o disposizioni dell'Ente di Appartenenza;
- s) per le richieste di risarcimento derivanti da Danni Corporali o Danni Materiali determinate da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'Assicurato;
- t) attività medica, paramedica e sanitaria nonché qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione veterinaria e/o su pazienti umani.

PERSONE ASSICURATE E ATTIVITÀ SVOLTA

Con la presente polizza si intendono assicurate le persone di seguito indicate :

Inquadramento professionale
ISPETTORE DEL LAVORO CAPO AREA - CAPO LINEA – CAPO S.I.L.
ISPETTORE DEL LAVORO ORDINARIO CHE PUÒ SVOLGERE ANCHE FUNZIONI TECNICHE
ISPETTORE DEL LAVORO CON INQUADRAMENTO DI TECNICO
ISPETTORE DEL LAVORO CHE SVOLGE ANCHE SALTUARIAMENTE ATTIVITÀ GIURIDICA

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme di Assicurazione ed in particolare quanto riportato nella "Scheda di copertura e calcolo del premio":

- Punto 1 ASSICURATI
- Punto 2 MASSIMALI DI GARANZIA
- Punto 3 PREMI ANNUI E MENSILI
- Punto 4 ADESIONI E PAGAMENTO INIZIALE
- Punto 5 PAGAMENTO RATE SUCCESSIVE
- Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI
- Art. 3 VARIAZIONE DEL RISCHIO
- Art. 6 FORO COMPETENTE
- Art. 7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
- Art. 12 FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
- Art. 16 CLAUSOLA BROKER
- Punto A1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
- Punto A9 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
- Punto A10 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO
- Punto A11 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Il Contraente dichiara inoltre di aver preso visione e sottoscritto la nota informativa ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 17/03/1995 nr. 175 e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 nr. 96.

Il sottoscritto dichiara espressamente di avere preso atto, di ricevere e di avere sottoscritto contestualmente al presente contratto anche tutto quanto previsto dagli artt. 49, 50, 51, 52, 53, 55 del Regolamento ISVAP n° 5/2006.

F. GLOSSARIO*

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Assicuratore: il membro o membri del Lloyd's, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;

Bilanci dei membri: l'utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd's;

Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

Contratto d' Assicurazione: il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati;

Contraente: Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione;

Fondi dei membri presso i Lloyd's: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd's a garanzia dei contraenti e per sostenere l'attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;

Franchigia: Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Massimale: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione;

Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore;

Scheda di Polizza: il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione;

Scoperto: Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;

Sindacato: è definito Sindacato il membro del Lloyd's o il gruppo di membri del Lloyd's, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal "Council" dei Lloyd's;

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Sottolimiti: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

*** PRECISAZIONE**

Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di questo specifico contratto riportate alla **sezione D** della presente Nota prevedono una sezione dedicate alle **Definizioni** del contratto Assicurativo e che tali definizioni vanno ad integrare e/o emendare le voci riportate nella in questo Glossario.

01/11/10
LSW1694-12